



# **REGOLAMENTO**

## **Gruppo Giovani Industriali**

Associazione degli Industriali della Provincia di Catania



**Deliberato dall'Assemblea del Gruppo Giovani Industriali Catania in data 12 ottobre 2004.  
Ratificato dalla Giunta dell'Associazione Industriali Catania in data 30 novembre 2004.**

## TITOLO PRIMO

### COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

#### **Art.1 - Costituzione**

Nell'ambito dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Catania (d'ora innanzi Associazione), e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Industriali (d'ora innanzi Gruppo), come previsto dall'articolo 27 dello Statuto dell'Associazione.

Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

#### **Art. 2 - Scopi**

Il Gruppo Giovani Industriali, nel rispetto dei principi di Confindustria e delle finalità indicate nello Statuto dell'Associazione, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Industriali;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- favorire al proprio interno il confronto costruttivo delle idee nel rispetto della democrazia e della rappresentatività;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione e della Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori;
- svolgere un'azione costante di promozione dello sviluppo economico e civile del territorio della Provincia di Catania.

#### **Art. 3 - Attività**

Il Gruppo Giovani Industriali promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Industriali delle attività dell'Associazione e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce, ove necessari, gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole problematiche;
- propaganda i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della Scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione attiva dei componenti alle attività dell'Associazione, della Confindustria e di ogni livello dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali;
- delega propri rappresentanti negli organismi direttivi dell'Associazione e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori della Confindustria.

#### **Art. 4 - Codice Etico e Carta dei Valori**

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani

Industriali si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa. In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Associazione.

## TITOLO SECONDO

### COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI

#### **Art. 5 - Requisiti per l'appartenenza**

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del Gruppo gli imprenditori, le cui aziende siano iscritte all'Associazione, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:

- i figli degli imprenditori o soci di imprese associate, purché siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
- dirigenti che occupano un comprovato ruolo di gestione in aziende iscritte all'Associazione ed il cui titolare o legale rappresentante abbia espresso per iscritto, su carta intestata dell'azienda, il proprio benestare e le funzioni svolte dall'interessato.

#### **Art. 6 - Modalità di ammissione**

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa iscritta, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri dell'Associazione.

#### **Art. 7 - Decorrenza dell'adesione**

Il rapporto associativo decorre dalla data di accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 - Cessazione dell'appartenenza**

L'appartenenza al Gruppo cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potranno essere assunte nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per espulsione deliberata dai Probiviri dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

## TITOLO TERZO

### ORGANI

#### **Art. 9 - Elencazione**

Sono organi del Gruppo Giovani Industriali:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti

#### **Sezione I - ASSEMBLEA**

#### **Art. 10 - Convocazione e validità**

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni mediante comunicazione inviata per fax o posta elettronica, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa per raccomandata con preavviso di almeno venti giorni e con le indicazioni per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro venti giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo, o in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/10 degli aderenti. Trascorsa la prima mezz'ora la seduta sarà regolarmente costituita con i 2/10 degli aderenti, eccezion fatta per l'elezione del Presidente in cui è sempre necessaria la presenza dei 3/10 degli aderenti.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

#### **Art. 11 - Attribuzioni**

Spetta all'Assemblea:

- a) Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo.
- b) Eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo.
- c) Integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo.
- d) Approvare il Bilancio.
- e) Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche.

- f) Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Associazione.
- g) Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 10.

### **Art. 12 - Modalità di votazione**

Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, non tenendosi conto degli astenuti, tranne nei casi di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi.

Hanno diritto al voto gli aderenti al Gruppo Giovani Industriali:

- le cui imprese di appartenenza siano in regola con i contributi associativi;
- che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della votazione;
- che alla data dell'Assemblea abbiano almeno sei mesi di anzianità di iscrizione al Gruppo;
- che abbiano partecipato almeno ad una delle Assemblee indette nell'ultimo anno, o indette nel periodo successivo alla loro iscrizione se minore di un anno; a tal fine non saranno considerate valide le presenze per delega.

In ogni caso l'azienda ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero di iscritti al Gruppo, oltre ad un voto per delega.

## **Sezione II - CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 13 - Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da otto membri eletti dall'Assemblea, ivi compresi i Vice Presidenti.

Fa inoltre parte del Consiglio, senza diritto di voto, l'ultimo Presidente del Gruppo.

I Consiglieri durano in carica due anni e non sono eleggibili per più di tre mandati consecutivi.

I mandati espliciti parzialmente sono considerati come completi se di durata superiore a 365 giorni.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

### **Art. 14 - Modalità di candidatura**

Le candidature a Consigliere, corredate di motivazioni, devono pervenire per iscritto – anche via fax e/o posta elettronica accettata - almeno tre giorni utili prima della Assemblea alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo:

- le cui imprese di appartenenza siano in regola con i contributi associativi;
- che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della votazione;
- che abbiano maturato almeno un anno di anzianità alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva;
- che abbiano partecipato almeno alla metà delle Assemblee indette nell'ultimo anno, fatte salve le assenze giustificate per gravi motivi.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con proprie candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, le quali saranno integrate tramite elezione in una successiva Assemblea.

### **Art. 15 - Norme per l'elezione del Consiglio**

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un massimo di cinque preferenze.

Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati effettuato dai soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

### **Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno 6 volte l'anno, mediante avviso scritto - anche via fax e/o posta elettronica accettata - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Trascorsi trenta minuti dalla convocazione, l'adunanza si intenderà regolarmente costituita ove sia presente almeno un terzo dei componenti del Direttivo.

Il voto non è delegabile.

In mancanza del Presidente, l'adunanza sarà presieduta dal Vicepresidente Vicario.

La modalità di votazione è stabilita di volta in volta dal Presidente, ma nelle deliberazioni concernenti persone si procede necessariamente a scrutinio segreto.

### **Art. 17 - Attribuzioni**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo.

- b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo.
- c) Nominare e revocare i due Vicepresidenti su proposta del Presidente del Gruppo.
- d) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni.
- e) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo.
- f) Nominare su proposta del Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo, Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.
- g) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art. 5.
- h) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo.
- i) Deferire un socio al Collegio dei Probiviri dell'Associazione.
- l) Nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui all'art. 19.
- m) Nominare e revocare il Tesoriere, su proposta del Presidente del Gruppo.

### **Art. 18 - Dimissioni e decadenza**

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera h) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a tre riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due aderenti mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

### **Art. 19 - Commissione Elettorale e Verifica Poteri**

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre componenti che abbiano maturato una significativa esperienza nell'ambito del Gruppo Giovani Industriali.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima della convocazione dell'Assemblea elettiva.

La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti :

- ricevere le candidature per la carica di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo ed accertare i requisiti dei candidati;
- verificare il diritto di voto degli iscritti;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per lo svolgimento di tutte le operazioni inerenti al proprio mandato, la Commissione è assistita dal Direttore dell'Associazione o, su sua delega, dal Segretario del Gruppo Giovani Industriali.

Il Presidente uscente propone all'Assemblea i nomi dei candidati alla carica di Presidente e di Consigliere, su indicazione della stessa Commissione Elettorale.

Si dà luogo innanzitutto all'elezione del Presidente e, proclamato quest'ultimo, all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.

Potranno candidarsi alla carica di consigliere anche i candidati alla Presidenza.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Associazione.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

## **SEZIONE III - PRESIDENZA**

### **Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente**

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo:

- la cui impresa di appartenenza sia in regola con i contributi associativi;
- che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione e comunque alla data di inizio del suo mandato;
- che abbia maturato almeno due anni di anzianità di iscrizione al Gruppo Giovani Industriali alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva;
- che abbia esplicato almeno un mandato in seno al Consiglio Direttivo o in organismi equivalenti nel sistema confederale;
- che abbia partecipato almeno alla metà delle Assemblee indette nell'ultimo anno, fatte salve le assenze giustificate per gravi motivi;
- che soddisfi i requisiti di rappresentanza previsti al comma quarto dell'art. 3 dello Statuto dell'Associazione;
- che abbia partecipato attivamente alla vita associativa;
- che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo programma.

Scaduti i termini, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e/o posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità tra candidati si ripete la votazione.

Il Presidente dura in carica 2 anni e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.

I mandati espliciti parzialmente sono considerati come completi se di durata superiore a 365 giorni.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere posticipata.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente Vicario fino alla successiva Assemblea.

#### **Art. 21 - Presidente**

Il Presidente del Gruppo Giovani Industriali:

- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi dell'Associazione;
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni all'Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vicepresidenti, degli eventuali Consiglieri Incaricati, Tesoriere e rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispose la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vicepresidenti o uno dei Consiglieri;
- cura i collegamenti nell'ambito dell'Associazione, della Organizzazione Confindustriale e con altri Gruppi o Associazioni.

#### **Art. 22 - Vicepresidenti**

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente, nel numero di due.

Tra questi il Presidente indicherà il Vicepresidente Vicario.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vicepresidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

### **SEZIONE IV - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

#### **Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità**

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Le cariche di Vicepresidente vicario (art. 22 c. 2), Delegato in Giunta dell'Associazione, Delegato nel Comitato Regionale e Delegato nel Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori (art. 17 lettera d) devono essere ricoperte da aderenti al Gruppo che abbiano i requisiti di rappresentanza previsti al comma 4 dell'art. 3 dello Statuto dell'Associazione.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di

incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

## TITOLO QUARTO

### GESTIONE

#### **Art. 24 - Segreteria**

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Associazione con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza dal Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

#### **Art. 25 - Tesoriere**

Il Consiglio Direttivo, ove ritenuto opportuno, ha facoltà di nominare, su proposta del Presidente, tra i suoi componenti il Tesoriere, il quale sovrintende alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvede alla redazione del bilancio o rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

## TITOLO QUINTO

### DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

#### **Art. 26 - Scioglimento del Gruppo**

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto e previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Associazione.

#### **Art. 27 - Modifiche del Regolamento**

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica della Giunta dell'Associazione.

#### **Art. 28 - Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie**

L'attività del Gruppo Giovani Industriali è soggetta alle norme del presente Regolamento. Per quanto ivi non previsto, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Associazione e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori. Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Associazione.

#### **Art. 29 - Disposizione transitoria**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte della Giunta dell'Associazione, previa approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo Giovani.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.

#### **Art. 30 - Regolamentazione delle assenze**

Le assenze alle riunioni dei componenti dei diversi organi del Gruppo sarà giustificata per iscritto (via fax e/o posta elettronica) e dovrà essere inviata con data certa entro lo stesso giorno della riunione.

Decade dalla carica (art. 7 p. 2 e 3 dello Statuto dell'Associazione) invece:

- chi non partecipa senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle riunioni dell'organismo a cui appartiene o è stato designato;
- chi nel corso di un anno non partecipa ad almeno la metà delle riunioni tenute dall'organismo a cui appartiene.